

Regolamento
concernente l'onere d'insegnamento dei docenti
 (del 20 agosto 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull'Ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e in particolare gli art. 78, 79 e 80,

decreta:

Oggetto

Art. 1¹ Il presente regolamento definisce l'onere settimanale d'insegnamento dei docenti nominati e incaricati a tempo pieno.

²L'onere per categoria di docenti è così definito:

- a) docenti delle scuole dell'infanzia:
 - con refezione: 32 ore;
 - senza refezione: 25 ore e 15 minuti.
- b) docenti delle scuole elementari:
 1. docenti titolari: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni;
 2. docenti di materie speciali: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni;
 3. l'onere settimanale d'insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico corrisponde a quello dei docenti titolari di scuola elementare. I colloqui e i contatti con altre istanze, la redazione di rapporti e le attività amministrative sono da programmare al di fuori dell'orario settimanale d'insegnamento.²
- c) docenti delle scuole speciali:
 - docenti di classe: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni;
 - docenti di materie speciali: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni.
- d) ...³
- e) docenti di scuola media:
 1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione per i docenti di
 - educazione alimentare,
 - educazione fisica,
 - educazione musicale,
 - educazione visiva,
 - attività commerciali,
 - educazione alle arti plastiche.
 3. L'onere settimanale d'insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico è di 25 ore lezione. A queste ore si aggiungono le attività, indicate all'art. 56, cpv. 2 e 3, del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996, che comportano almeno 6 ore settimanali di presenza. Questo tempo non include la partecipazione obbligatoria agli organi d'istituto.⁴
- f) docenti di liceo e della scuola cantonale di commercio:
 1. 24 ore lezione in generale, opzioni complementari comprese;⁵
 2. 27 ore lezione per i docenti di educazione fisica e sportiva, arti visive, musica strumentale.
- g) ...⁶
- h) docenti delle scuole professionali secondarie:
 SAM, SAA, LA, SMP, SPAI, SA, SMC, SPC, SSPSS, SMT, SOS:
 1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione docenti di educazione fisica, materie speciali, progettazione;

¹ Art. modificato dal R 15.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 262.

² Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 292.

³ Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 378.

⁴ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 292.

⁵ Cifra modificata dal R 21.8.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 589.

⁶ Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 378.

3. 32 ore lezione (+8 di preparazione in sede) docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche;
4. 42 ore lezione capo laboratorio, capo ufficio tecnico.
- i) docenti delle scuole professionali superiori:
SSST, SSIG, SSAT, SSFS, SSCI, SSMT, SSSAA:
 1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione docenti di materie speciali e di progettazioni;
 3. 32 ore lezione (+8 di preparazione in sede) docenti di lavoro e laboratorio;
 4. 40 ore lezione docente assistente dei lavori di diploma;
 5. 42 ore lezione capo laboratorio;
 6. 42 ore docenti sistemisti con compiti che interessano più istituti. L'onere lavorativo di questi docenti segue il calendario civile, in particolare le vacanze sono disciplinate dall'art. 41 Lord.⁷
- l) ...⁸
- m) ...⁹
- n) docenti di religione:
fanno stato le disposizioni della Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione del 10 febbraio 1993.

³Per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze (saldo orario) sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo.¹⁰

⁴Al momento del pensionamento totale il saldo orario del docente è, di regola, nullo. Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento; nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite le gratifiche per anzianità di servizio ancora valide, ma non utilizzate, il rimborso finanziario allo Stato o altre modalità da concordare con la Sezione amministrativa del DECS.¹¹

Docenti dell'Alta scuola pedagogica

Art. 1a¹² ¹Le ore annue di servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell'educazione e di altre materie dell'Alta scuola pedagogica (ASP) sono stabilite in 1968 ore, già dedotte le 4 settimane di vacanza.

²Per i docenti che beneficiano di 5 o 6 settimane di vacanza in base alle disposizioni della LORD, le ore annue di servizio sono ridotte a 1927, rispettivamente 1886 ore.

³La distribuzione delle ore nel corso dell'anno e delle settimane è di competenza della direzione dell'ASP che tiene conto dei giorni festivi infrasettimanali e di altri giorni riconosciuti dall'art. 73 LORD.

Denominatori per le attività di non insegnamento o attività particolari

Art. 1b¹³ ¹Nel contesto del rapporto di nomina o di incarico le ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari, ai fini del saldo orario e del salario, hanno il seguente denominatore riferito all'onere settimanale d'insegnamento a tempo pieno e definito dal rapporto di nomina o di incarico:¹⁴

Genere di attività di non insegnamento o attività particolari	Attività di regola presente nei gradi e negli ordini scolastici	Denominatore di riferimento (Nomina o incarico = fa stato il denominatore definito dal rapporto di nomina o di incarico)			
		Scuole medie (SM)	Scuole medie superiori (SMS)	Scuole speciali (Ssp)	Scuole professionali (SP)

⁷ Lett. modificata dal R 18.1.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 44; precedente modifica: BU 2009, 286.

⁸ Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 378.

⁹ Lett. abrogata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 286.

¹⁰ Cpv. modificato dal R 27.6.2006; in vigore dal 30.6.2006 - BU 2006, 199; precedenti modifiche: BU 1998, 444; BU 2003, 425.

¹¹ Cpv. modificato dal R 17.8.2010; in vigore dal 30.8.2010 - BU 2010, 306; precedente modifica: BU 2006, 199.

¹² Art. modificato dal R 15.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 262; introdotto dal R 2.7.2002 - BU 2002, 187.

¹³ Art. introdotto dal R 5.9.2006; in vigore dal 1.9.2006 - BU 2006, 323.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 292; precedenti modifiche: BU 2007, 589; BU 2011, 44 e 520.

Genere di attività di non insegnamento o attività particolari	Attività di regola presente nei gradi e negli ordini scolastici	Denominatore di riferimento (Nomina o incarico = fa stato il denominatore definito dal rapporto di nomina o di incarico)			
		Scuole medie (SM)	Scuole medie superiori (SMS)	Scuole speciali (Ssp)	Scuole professionali (SP)
accompagnamento individuale	SM; SMS; Ssp; SP	25	24	nomina o incarico	25
alfabetizzazione informatica	SM	25			
altre attività: <i>da specificare</i>	SM; SMS; Ssp; SP	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico
assistenza lavoro di diploma	SP				40
attività a favore di terzi	SM; SMS; Ssp; SP	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico
attività corali e di musica d'insieme	SMS		24		
attività parascolastiche	SM	25			
capo laboratorio	SP				nomina o incarico
capo ufficio tecnico	SP				nomina o incarico
collaboratore/trice di direzione	SM; SMS; Ssp; SP	25	24	nomina o incarico	25
collaborazione uffici dipartimentali	SM; SMS; Ssp; SP	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico	nomina o incarico
commissione o gruppi di lavoro interni alla sede	SM; SMS; Ssp; SP	25	24	nomina o incarico	25
consulenza per l'alimentazione	SP				nomina o incarico
coordinamento stages	SP				25
direttore/trice	SM; SMS; SP	nomina o incarico	nomina o incarico		nomina o incarico
docente di classe	SM; SMS; SP	25	24		25
docente di pratica professionale DFA	SM; SMS	25	24		
docente mediatore	SP				25
esperto scuola media	SM; SMS; SP	24	24		24
formazione a distanza	SP				nomina o incarico
formazione e aggiornamento in proprio (abilitazione)	SP				25
gestione casi difficili	SM; Ssp; SP	25		nomina o incarico	25
ispettorato	SP				nomina o incarico
lavoro di maturità	SMS; SP		24		25
monte ore	SM; SMS; Ssp; SP	25	24	nomina o incarico	25
ora di classe	SM	25			
progetto interdisciplinare	SP				25
responsabile audiovisivi	SM	25			
responsabile di area/formazione/sezione	SP				25
responsabile laboratorio di	SM; SP	25			25

Genere di attività di non insegnamento o attività particolari	Attività di regola presente nei gradi e negli ordini scolastici	Denominatore di riferimento (Nomina o incarico = fa stato il denominatore definito dal rapporto di nomina o di incarico)			
		Scuole medie (SM)	Scuole medie superiori (SMS)	Scuole speciali (Ssp)	Scuole professionali (SP)
informatica					
responsabile laboratorio materie scientifiche	SM; SMS; SP	25	24		25
responsabile rete informatica	SMS; SP		24		25
studio assistito	SP				25
tutore talenti sportivi	SMS		24		
vicedirettore/trice	SM; SMS; SP	25	24		25
vigilanza didattica	SP				24

²Se non specificato nel capoverso 1, per i docenti nominati e/o incaricati in più gradi od ordini scolastici con denominatori differenti, per l'attività di non insegnamento o per le attività particolari fa stato il denominatore di nomina o di incarico valido per il grado e l'ordine scolastico dove si presta l'attività non d'insegnamento o l'attività particolare. Se l'attività non è prestata per un grado od ordine scolastico, ma ha carattere amministrativo, fa stato il denominatore più basso.

³Ritenuto il capoverso precedente, per i docenti nominati e/o incaricati in materie con denominatore diverso, fa stato il denominatore più basso.

Art. 1c¹⁵ 1Il rimborso delle spese, previsto dall'art. 22 della legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, richiesto ai docenti che hanno beneficiato di una riduzione dell'onere di insegnamento durante lo svolgimento dell'abilitazione presso l'Istituto universitario federale per la formazione professionale, corrisponde al numero di moduli svolti.

²Se il docente cessa l'attività di insegnamento, per continuare la propria attività professionale presso un altro datore di lavoro o in proprio, nei primi 6 anni dopo avere conseguito l'abilitazione è richiesto un rimborso delle spese proporzionale agli anni di insegnamento:

- dopo il primo anno di insegnamento un rimborso del 90% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione;
- dopo il secondo anno di insegnamento un rimborso del 70% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione;
- dopo il terzo anno di insegnamento un rimborso del 50% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione;
- dopo il quarto anno di insegnamento un rimborso del 40% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione;
- dopo il quinto anno di insegnamento un rimborso del 30% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione;
- dopo il sesto anno di insegnamento un rimborso del 20% delle spese sostenute dallo Stato per abilitare il docente e del salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione.

³Se il docente, per sua colpa, non termina l'abilitazione, è richiesto il rimborso integrale delle spese sostenute dallo Stato come pure del salario di cui ha beneficiato durante il percorso abilitativo.

Entrata in vigore

Art. 2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente il 1° agosto 1997.

Pubblicato nel BU **1997**, 435.

¹⁵ Art. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 520.